



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"
Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. e Fax 085/817251 - 085/4914661 - 085/4916811
E-MAIL: chis017009@istruzione.it - PEC: chis017009@pec.istruzione.it
SITO: www.liceoavolta.edu.it - C.F.: 93052590697 - Codice univoco: UFRUD5

I.I.S. - "A. VOLTA"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0010621 del 02/11/2022
I-1 (Uscita)

A tutto il personale
Agli studenti
Alle persone presenti nell'Istituto
Al Sito web
Atti

OGGETTO: DISPOSIZIONE APPLICATIVA DEL DIVIETO DI FUMARE

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - Art. 52 comma 20 (aumento delle

sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);

VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" Commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975)

VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;

VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n.306. - ART. 7;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003 -

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);

VISTA la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

VISTO il Decreto Ministero della Salute - Circolare 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.

3, sulla tutela della salute dei non fumatori;

VISTI gli Atti di Intesa STATO - REGIONI in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04;

VISTO il Decreto Legislativo n.81/2008;

VISTO il Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013);

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;

RITENUTO che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da funzionari, dipendenti di questo Istituto debitamente incaricati;

DISPONE

Il divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne. Il divieto di fumare è esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'istituto, agli studenti e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

Deve essere altresì attuata dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili dell'Istituto.

Finalità

La presente disposizione ha finalità prevalentemente educativa, prefiggendosi di:

- educare al rispetto delle norme;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- educare gli studenti a scelte consapevoli, mirate alla salute propria e altrui;
- prevenire l'abitudine al fumo;

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

SEDE DI FRANCAVILLA AL MARE: Mendozzi Vincenzo, Liberatoscioli Gina, Verna Stefania

LICEO SCIENTIFICO ORTONA: Di Bari Micaela, Rulli Vincenzo; Di Pietro Grazia

LICEO CLASSICO ORTONA: Petrosemolo Velia, Venieri Catia, Vanni Norma

E' compito dei predetti funzionari :

- ***vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;***
- ***vigilare sull'osservanza del divieto;***
- ***accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore maggiorenne la violazione verbalizzandola con la modulistica allegata.***

Modalità di contestazione della violazione:

accertata l'infrazione il funzionario incaricato di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- contesta al trasgressore la violazione della normativa antifumo, presentandosi quale addetto incaricato, eventualmente mostrando la lettera di accreditamento e il documento di identità;
- richiede al trasgressore – se non lo conosce personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni; qualora vi riesca, sul verbale appone la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*;

- qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inserisce l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*;
- in caso di mancata notifica, trasmette agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art.14 della Legge 24 novembre 1981, n.689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata A/R entro 30 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890;
- provvede alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione;
- individua l'ammenda da comminare;
- consegna al trasgressore la copia di sua pertinenza;
- consegna la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;
- in caso di trasgressione della norma da parte di un minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, entro 30 giorni dall'accertamento, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

Sanzioni

la Legge 3/2003, come modificata dalla legge n.311/2004, stabilisce la sanzione amministrativa per i trasgressori nel pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00.

L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni (da euro 55,00 a euro 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima (E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Art.16, legge 689/81).

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso alla segreteria della scuola mediante copia del documento che attesta l'avvenuto pagamento, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto trasmettendo copia del verbale con la prova delle seguite contestazioni o notificazioni.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione , gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto (Prefetto), eventualmente chiedendo anche di essere sentiti.

Sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata

dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario , emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

L'ordinanza-ingiunzione può essere opposta innanzi al Giudice di pace, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non rispettano o non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2000,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali e nelle pertinenze dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

ALLEGATI:

Allegato A: VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE

Allegato B: NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELLO STUDENTE MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.14 LEGGE N.689/1981

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Mancini

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse*

ANGELA
MANCINI
02.11.2022
12:29:51 UTC